

Civile Sent. Sez. 1 Num. 22961 Anno 2015

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: NAPPI ANIELLO

Data pubblicazione: 10/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Evandro Chiodetti e Maria Cristina De Lorenzis, domiciliati in Roma, piazza Mazzini 134/C/2, presso lo studio legale Positano, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Francesco Macri, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Unicredit Crediti Management bank s.p.a., domiciliata in Roma, via Alberico II 33, presso l'avv.

1695
2015



2

Elio Ludini, che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 3115/2008 della Corte d'appello di Roma, depositata il 17 luglio 2008

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. Borello per i ricorrenti e Ariossa per la resistente

Udite le conclusioni del P.M., dr. Maurizio Velardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ribadì il rigetto della domanda proposta da Evandro Chiodetti e Maria Cristina De Lorenzis nei confronti della Unicredit Crediti Management bank s.p.a., succeduta alla Banca di Roma, per il risarcimento dei danni derivanti dall'ingiustificata revoca degli affidamenti accordati sui conti correnti intestati agli attori e a una società di capitali da essi garantita con fideiussioni.

Ritennero i giudici del merito che l'importo dei crediti vantati dalla banca, pur decurtati in accoglimento delle domande di Evandro Chiodetti e Maria



Cristina De Lorenzis, giustificavano la revoca degli affidamenti.

I giudici d'appello rilevarono altresì che il riconoscimento degli interessi convenzionali sul debito accertato era stato richiesto dalla banca in procedimenti monitori e che gli stessi Evandro Chiodetti e Maria Cristina De Lorenzis avevano del resto richiesto l'accertamento del giusto credito della banca, anche con riferimento agli interessi. Ritennero infine che la compensazione solo parziale delle spese del giudizio di primo grado si giustificasse in ragione della minima entità della riduzione del credito vantato dalla banca, mentre dovevano gravare integralmente sugli appellanti le spese del giudizio di secondo grado.

Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione Evandro Chiodetti e Maria Cristina De Lorenzis, che propongono tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Unicredit Crediti Management bank s.p.a.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 1175, 1375, 1461, 1845 c.c. e omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni contrattuale.



Lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto legittima ai sensi dell'art. 1845 c.c. la revoca degli affidamenti, senza considerare che la revoca non riguardò un contratto di apertura di credito ma un contratto di conto corrente; e, in violazione degli art. 1175 e 1375 c.c., abbiano mancato di valutare la correttezza del comportamento della banca anche in relazione al principio di buona fede, posto che v'era stata un'abusiva capitalizzazione trimestrale degli interessi e che Maria Cristina De Lorenzis in particolare era solo un fideiussore.

Il motivo è infondato.

Non v'è dubbio alcuno che, come sostengono i ricorrenti, debba riconoscersi l'autonomia del contratto di conto corrente rispetto al contratto, solo eventualmente connesso, di apertura di credito (Cass., sez. I, 13 aprile 2006, n. 8711, m. 590992). Ma ciò non esclude che il recesso della banca possa essere contestualmente riferito a entrambi i contratti, posto che l'art. 1833 c.c. prevede la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato a ogni chiusura periodica del conto, previo preavviso di dieci giorni; come del resto l'art. 1845 comma 3 c.c. analogamente prevede per il contratto di apertura di



credito a tempo indeterminato, salvo preavviso di quindici giorni.

Nel caso in esame i ricorrenti neppure hanno dedotto che i contratti controversi, di conto corrente e di apertura di credito, fossero a tempo determinato e che ne fosse stato violato il termine contrattuale di durata. Mentre risultano incensurabili le valutazioni del giudice del merito in ordine alla giustificabilità del recesso in ragione dell'entità dell'esposizione debitoria, in mancanza di prova della sua contrarietà a buona fede (Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 6186, m. 602340). Infatti la controversia sulla indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi si instaurò solo dopo il recesso della banca.

Quanto al fideiussore, la sua tutela si risolve nel principio che «in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato» (Cass., sez. I, 12 giugno 2015, n. 12263, m. 635647). Mentre è al contrario il recesso del fideiussore che pone problemi di correttezza nei suoi confronti da parte della banca che non receda dal contratto di apertura di



6

credito oggetto della garanzia fideiussoria (Cass., sez. I, 16 marzo 2004, n. 5316, m. 571197, Cass., sez. I, 7 novembre 2003, n. 16705, m. 567948).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano riconosciuto alla banca gli interessi convenzionali in mancanza di una domanda di parte.

Il motivo è infondato.

Il giudizio promosso da Evandro Chiodetti e Maria Cristina De Lorenzis atteneva alle modalità di calcolo degli interessi sui crediti vantati dalla banca, pretesi in misura ultralegale e con capitalizzazione trimestrale. A tale giudizio furono riuniti quelli conseguenti all'opposizione proposta da Evandro Chiodetti e Maria Cristina De Lorenzis avverso talune ingiunzioni monitorie decretate su richieste della banca estese anche agli interessi.

Ne consegue che ai giudici del merito era devoluto l'accertamento della giusta misura degli interessi sui crediti controversi.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente compensato le spese del giudizio di



7

primo grado, benché concluso con l'accoglimento della loro domanda, e abbiano posto integralmente a loro carico le spese del giudizio d'appello, senza tener conto dell'esito complessivo del giudizio.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, la compensazione delle spese è legittima anche nel caso di «parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo» (Cass., sez. VI, 23 settembre 2013, n. 21684, m. 627822, Cass., sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381, m. 610563).

Quanto al criterio della soccombenza, non v'è dubbio che, «al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole » (Cass., sez. VI, 13 marzo 2013, n. 6369, m. 625486). Ed è altrettanto indubbio che il giudice d'appello, quando rigetti il gravame nei suoi profili di merito «non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare



8

il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole» (Cass., sez. II, 3 maggio 2010, n. 10622, m. 612635). Ma ciò non esclude che in tal caso il giudice dell'appello debba procedere alla liquidazione delle spese con riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, in particolare quando vi sia stato uno specifico motivo d'impugnazione sulle spese, che viene rigettato come i motivi relativi al merito.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi €. 4.200, di cui €. 4.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 22 ottobre 2015

1